

**COMUNE DI MEZZOLOMBARDO**

**Provincia di Trento**

Rep. \_\_\_\_\_/atti privati

**CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO GRATUITO DI UN LOCALE**

**SITUATO NELL'EDIFICIO DI VIA CAVALLEGGERI UDINE N. 8 (PIANO**

**INTERRATO PALESTRA COMUNALE). PERIODO 1 LUGLIO 2022 - 30 GIUGNO**

**2025.**

Il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ dell'anno duemilaventidue, tra i signori:

1. dott. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, Segretario Generale, domiciliato per la carica in Mezzolombardo, presso la sede comunale, il quale interviene ed agisce in rappresentanza del **COMUNE DI MEZZOLOMBARDO**, C.F. 80014070223, ai sensi dell'art. 35, comma 6°, dello Statuto comunale;

2. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_, in qualità di Presidente dell'associazione **A.T.O. ASSOCIAZIONE TRENTO ORCHIDEE** C.F.: 96079770226 con sede in via Trento 19 a Mezzolombardo;

Premesso che:

- in data 18.05.2022 (ns. prot. 4710) l'Associazione Trentino Orchidee - A.T.O. ha inviato richiesta al Comune per la concessione di un locale quale sede sociale per le svolgimento delle riunioni e delle varie attività associative;
- con conchiuso n. 130 di data 24.05.2022 la Giunta Comunale ha espresso parere favorevole alla concessione di un locale libero di mq. 24,00 situato presso l'interrato della palestra comunale in via Cavalleggeri Udine n. 8, per utilizzo quale sede sociale, per un periodo di tre anni;
- con deliberazione della Giunta comunale n. \_\_\_\_\_ di data \_\_\_\_\_ è stata

autorizzata la concessione in uso all'associazione A.T.O. Associazione Trentino Orchidee del locale situato nell'edificio di via Cavalleggeri Udine n. 8 (piano interrato palestra comunale, ai fini dello svolgimento dell'attività dell'associazione, come indicato nella planimetria allegata al presente atto;

tutto ciò premesso, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue.

#### **ART. 1 - OGGETTO**

Il Comune di Mezzolombardo, di seguito denominato anche "concedente", a mezzo del suo legale rappresentante, , concede in uso gratuito all'associazione A.T.O. Associazione Trentino Orchidee, di seguito denominato "concessionario", che accetta per mezzo del suo Presidente, il locale situato in via Cavalleggeri Udine n. 8, come da planimetria agli atti del Comune, da utilizzare per lo svolgimento dell'attività associativa.

#### **ART. 2 – DURATA DELLA CONCESSIONE**

La concessione in uso dei locali di cui all'articolo 1 decorre dal giorno 1 luglio 2022 e ha scadenza il girono 30 giugno 2025, fatta salva la possibilità di reciproca disdetta da comunicarsi con un preavviso di almeno 60 giorni e fatto salvo l'eventuale formale rinnovo del medesimo.

E' vietato il rinnovo tacito.

Eventuali ulteriori necessità d'uso da parte dell'Associazione dovranno essere preventivamente richieste e concordate con l'Amministrazione comunale.

Il Comune di Mezzolombardo si riserva il diritto di disdettare il presente contratto, prima della scadenza prevista, causa diverso utilizzo istituzionale dell'immobile medesimo.

#### **ART. 3 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

Il concessionario è tenuto a custodire e conservare i locali assegnati e le loro pertinenze, quali i servizi igienici e gli spazi comuni, con la diligenza del buon padre di famiglia.

A titolo di compartecipazione alle spese di gestione (energia elettrica, acqua e

riscaldamento) si stabilisce a carico del concessionario, un importo forfettario annuo determinato come segue:

- euro 192,00.= (euro 8 x mq. 24,00), ridotti ad euro 96,00.= per l'anno **2022** come disposto con deliberazione della Giunta Comunale n. 25 di data 23.02.2021. Pertanto il rimborso spese di competenza dell'anno 2022 (periodo 01.07.2022-31.12.2022) è pari ad euro **48,00** e dovrà essere versato dall'associazione entro il **31 agosto 2022**;

- euro **192,00**.= (euro 8 x mq. 24,00) per gli anni **2023** e **2024** che dovrà essere versato entro il **31 marzo** dell'anno di competenza;

- euro **96,00**.= (euro 8 x mq. 24,00) per l'anno 2025 (periodo 01.01.2025-30.06.2025) che dovrà essere versato entro il **31 marzo** dello stesso anno.

L'importo della compartecipazione così come sopra determinato per gli anni successivi al 2022, potrà subire delle variazioni qualora l'Amministrazione disponesse in tal senso e diverrà efficace con la sola comunicazione all'associazione, senza la necessità di apportare alcuna modifica al presente contratto.

Rimangono inoltre a spese e cura dell'Associazione stessa le pulizie relative al locale assegnato.

E' vietata da parte dell'associazione la concessione a qualsiasi titolo, anche parziale o gratuito, del godimento delle sale, vale a dire anche la cessione tutta o parte delle stesse ad Ente o persona, senza il consenso dell'Ente proprietario.

L'associazione accetta, se richiesta da parte dell'Amministrazione comunale, la concessione, anche parziale, del godimento della sala ad altra/e associazioni.

Il responsabile dell'Associazione si impegna a riconsegnare il locale nelle stesse condizioni in cui è stato consegnato, salvo il normale deperimento d'uso.

E' posto in capo al concessionario un obbligo generale di vigilanza e segnalazione al Comune di eventuali guasti o danni che siano accertati durante l'uso.

#### **ART. 4 – ONERI A CARICO DEL COMUNE**

Sono posti a carico del Comune:

- gli oneri derivanti dalla manutenzione degli impianti (termico, idraulico, elettrico);
- gli oneri derivanti dalla messa in sicurezza degli impianti e delle strutture.

L'immobile è assicurato dal proprietario per i rischi derivanti da responsabilità civile e danneggiamento.

#### **Art. 5 - CONSEGNA CHIAVI**

All'atto della stipula della presente convenzione l'Ente proprietario, tramite il Servizio Lavori Pubblici, consegna le chiavi del locale.

L'associazione ha l'obbligo di presentare denuncia in caso di smarrimento delle stesse all'autorità competente consegnandone copia al Comune.

#### **ART. 6 - SPESE CONTRATTUALI**

Sono a carico del concessionario tutte le spese inerenti e conseguenti la presente convenzione.

#### **ART. 7 - RINUNCIA AL LOCALE**

In caso di abbandono del locale, il concessionario è tenuto a darne immediata e tempestiva comunicazione agli uffici comunali.

#### **ART. 8 - NORME FINALI**

Per quanto non previsto nel presente contratto si rinvia a quanto previsto dal Codice Civile, alle leggi ed agli usi in materia.

I dati sono trattati dal Comune secondo quanto dispongono il D.lgs. n. 196/2003 e il Regolamento 679/UE/2016. A tal fine il concessionario dichiara di aver ricevuto l'informativa di cui all'articolo 13 del Regolamento citato.

Ai sensi dell'art. 2 del Codice di Comportamento del Comune di Mezzolombardo, previsto

dal DPR 16.04.2013 n. 62 e approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 148 dd. 09.09.2014, il concessionario si impegna, pena la risoluzione del rapporto con l'Ente, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal sopracitato codice, per quanto compatibili, codice che il concessionario dichiara di conoscere in ogni sua parte, pur non venendo materialmente allegato al presente contratto.

Il presente contratto viene regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo mediante apposizione di n. 3 (tre) marche da bollo, che vengono apposti sulla copia analogica del presente contratto e della planimetria allegata, conservate agli atti dell'ufficio.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, 2° comma del D.P.R. 26.04.1986 n. 131.

Il presente atto è sottoscritto con firma autografa dalla parte privata. Dopo la scansione ottica in formato pdf dell'atto così sottoscritto, il medesimo è stato sottoposto alla firma digitale del legale rappresentante dell'ente pubblico, ai sensi di legge.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Mezzolombardo

Per A.T.O. Associazione Trentino Orchidee

IL SEGRETARIO GENERALE

il Presidente

f.to dott. \_\_\_\_\_

sig. \_\_\_\_\_